3.

IL BILANCIO CONSOLIDATO: OBBLIGHI DI REDAZIONE, CAUSE DI ESONERO, PRINCIPI GENERALI E DOCUMENTI

3.1. La disciplina del bilancio consolidato. — 3.1.1. D.Lgs. 127/1991 e gruppi non quotati. — 3.1.2. I gruppi quotati e l'utilizzo dei principi contabili internazionali. — 3.2. Le imprese obbligate a redigere il bilancio consolidato. — 3.3. I casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato. — 3.3.1. I gruppi di modeste dimensioni. — 3.3.2. Le sub-holding. — 3.3.3. I gruppi con partecipazioni di controllo irrilevanti. — 3.3.4. Controllante che detiene esclusivamente partecipazioni di controllo escludibili facoltativamente dal consolidamento integrale. — 3.4. I principi generali di redazione del bilancio consolidato. — 3.5. Il contenuto del bilancio consolidato e la sua procedura di pubblicazione. — 3.6. Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa consolidati. — 3.6.1. Lo stato patrimoniale consolidato. — 3.6.2. Il conto economico consolidato. — 3.6.3. Il rendiconto finanziario consolidato. — 3.6.4. La nota integrativa consolidata. — 3.7. Gli altri documenti obbligatori del bilancio consolidato. — 3.7.1. La relazione sulla gestione: cenni. — 3.7.2. La relazione degli organi di controllo. — 3.8. I documenti raccomandati dal Principio contabile nazionale OIC 17. — 3.8.1. Il prospetto di raccordo tra il bilancio della capogruppo e il bilancio consolidato. — 3.8.2. Il prospetto dei movimenti nei conti di patrimonio netto consolidato. — Esercitazioni.

3.1. La disciplina del bilancio consolidato.

In Italia, esistono due differenti regole contabili per la redazione del bilancio consolidato:

1) il D.Lgs. 127/1991, applicabile ai gruppi non quotati;

2) i principi contabili internazionali IAS/IFRS, applicabili obbligatoriamente ai gruppi quotati e facoltativamente ai gruppi non quotati.

Di seguito vengono indicati i soggetti che devono applicare le indicate regole.

3.1.1. D.Lgs. 127/1991 e gruppi non quotati.

La disciplina del bilancio consolidato deriva dal recepimento iniziale nell'ordinamento italiano della VII Direttiva comunitaria in materia ci conti annuali attraverso il D.Lgs. 127/1991. Tale Direttiva, per la parte relativa alla disciplina del bilancio consolidato, è stata abrogata dal recepimento della Direttiva 2013/34/UE avvenuto attraverso l'emanazione del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 2016

e hanno trovato la prima applicazione ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da tale data.

Tale modifica normativa è l'ultima di una serie di interventi da parte della Comunità europea che, recepiti attraverso specifici Decreti legislativi, hanno più volte modificato il contenuto dell'originario D.Lgs. 127/1991 (Tavola 1).

TAVOLA 1

L'EVOLUZIONE DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE
E LE MODIFICHE APPORTATE AL D.LGS. 127/1991.

Direttiva	Recepimento	Modifiche
Direttiva 2001/65/CE	D.Lgs.n 394 del 2003	Nota integrativa Relazione sulla gestione
Direttiva 2003/38/CE	D.Lgs. n. 285 del 2006	Casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato
Direttiva 2003/51/CE	D.Lgs. n. 32 del 2007	Casi di esclusione dal consolidamento
Direttiva 2006/46/CE	D.Lgs. n. 173 del 2008	Casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato
Direttiva 2008/49/CE	D.Lgs. n. 56 del 2011	Casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato
Direttiva 2013/34/UE	D.Lgs. n. 139 del 2015	Abrogazione della VII direttiva comunitaria in materia di bilancio consolidato

3.1.2. I gruppi quotati e l'utilizzo dei principi contabili internazionali.

A partire dall'esercizio 2005, il Regolamento (CE) n. 1606/2002 prevede che le società soggette al diritto di uno Stato membro debbano redigere i loro bilanci consolidati conformemente ai principi contabili internazionali qualora i loro titoli siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di un qualsiasi Stato membro.

Il D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 ha disciplinato le opzioni in tema di bilancio d'esercizio e di bilancio consolidato delle società italiane, in applicazione del citato Regolamento europeo.

L'insieme delle indicate disposizioni viene sintetizzato nella Tavola 2.

TAVOLA 2

OBBLIGHI E FACOLTÀ DI UTILIZZO DEGLI IAS/IFRS (1).

Tipologie di società	Bilancio consolidato IAS	Bilancio d'esercizio IAS
a) Società quotate	Obbligo da 2005	Facoltà da 2005 Obbligo da 2006
b) Società con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico	Obbligo da 2005	Facoltà da 2005 Obbligo da 2006
c) Banche italiane, capogruppo di gruppi bancari, SIM, SGR, finanziarie, istituti di moneta elettronica	Obbligo da 2005	Facoltà da 2005 Obbligo da 2006
d) Società assicurative	Obbligo da 2005	Obbligo da 2006 Se quotate e no bilancio consolidato
e) Società incluse nel bilancio consolidato di società *sub a), b), c)* e *d)*	Facoltà da 2005	Facoltà da 2005
f) Società che redigono il bilancio consolidato diverse dalle società *sub a), b), c)* e *d)*	Facoltà da 2005	Facoltà da 2005, se opzione per il consolidato
g/1) Società diverse da precedenti incluse nel bilancio consolidato di società *sub f)*	...	Facoltà da 2005
g/2) Società diverse da precedenti non incluse in un bilancio consolidato	...	Facoltà
h) Società che possono redigere il bilancio abbreviato	...	No

I gruppi individuati nella suddetta Tavola non redigono quindi il bilancio consolidato con le regole illustrate nel presente manuale, in via obbligatoria o facoltativa, bensì utilizzano le norme dei principi contabili internazionali.

3.2. Le imprese obbligate a redigere il bilancio consolidato.

Il D.Lgs. 127/1991 ha individuato quali sono i soggetti che, a completamento delle proprie informazioni contabili, debbono redigere e pubblicare il bilancio consolidato.

(1) Le società indicate nei punti *e), f), g1)* e *g2)* possono usufruire della relaitiva facoltà se diverse da società rientranti nel punto *h)*.

L'art. 25 della citata norma, infatti dispone che: « *Le società per azioni, in accomandita per azioni, e a responsabilità limitata che controllano un'impresa debbono redigere il bilancio consolidato secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni degli articoli seguenti.*

Lo stesso obbligo, hanno gli enti di cui all'art. 2201 del Codice Civile le società cooperative e le mutue assicuratrici che controllano una società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata ».

Le condizioni che fanno scattare l'obbligo di redazione del bilancio consolidato sono quindi le seguenti:

a) natura giuridica di società di capitali dell'impresa-madre (controllante);

b) esercizio del « controllo » su un'altra impresa.

Qui di seguito vengono analizzate le indicate caratteristiche.

A) Natura giuridica della controllante.

La natura giuridica che fa scattare l'obbligo di redazione del bilancio consolidato è quella della società di capitali, o forme giuridiche ad essa assimilabili. Si tratta pertanto di tutte le attività di impresa esercitate sotto forma si società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandità per azioni, nonché le società cooperative e mutue assicuratrici a patto che, quest'ultime, controllino società per azioni o a responsabilità limitata.

Sono così escluse dall'obbligo di consolidamento, se controllano società di capitali, soltanto le società di persone, le associazioni o fondazioni che esercitino attività d'impresa, e gli imprenditori individuali, e ciò anche in considerazione della circostanza che tali soggetti non hanno obblighi di pubblicazione dei propri bilanci.

È tuttavia necessario ricordare che il D.Lgs. 6/2003 di attuazione della riforma societaria ha esplicitamente previsto che una società di persone possa essere interamente controllata da una società di capitali (art. 2361 Codice Civile). In presenza di tale situazione, la società di persone ha l'obbligo (art. 111-*duodecies* delle norme di attuazione del D.Lgs. 6/2003) di redazione del bilancio d'esercizio e, se controlla altre imprese, anche del bilancio consolidato.

L'obbligo di redigere il bilancio consolidato per le capogruppo in forma cooperativa o di mutua assicuratrice o di ente pubblico economico si giustifica con la diffusione e rilevanza economica, nel nostro Paese, di gruppi controllati da tali imprese.

B) Esercizio del controllo.

La definizione di impresa controllata, ai fini del consolidamento, viene effettuata:

— in parte, mediante il rinvio all'art. 2359 del C.C.;

— in parte, mediante un'autonoma definizione di ulteriori fattispecie.

Il concetto di impresa controllata risulta il seguente:

a) sono considerate imprese controllate (art. 2359 C.C.):

a/1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

a/2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.

Ai fini dell'applicazione delle suddette norme si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a interposta persona; non si computano i voti spettanti per conto di terzi;

b) sono in ogni caso considerate controllate (art. 26 D.Lgs. 127/1991):

b/1) le imprese su cui un'altra ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;

b/2) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla la maggioranza dei diritti di voto.

Ai fini di questa fattispecie, si considerano anche i diritti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persone interposte; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi.

La fattispecie *sub b/1)*, ha attuato l'art. 1 dell'originaria VII Direttiva. Benché il diritto italiano non consenta i cosiddetti « contratti di dominazione », la legge ha previsto tale ipotesi in considerazione dell'eventualità che il diritto applicabile ad un'impresa figlia estera consenta la stipulazione di tale contratto.

La stessa ragione ha indotto a disciplinare la sub-ipotesi dell'influenza dominante in forza di una clausola statutaria dell'impresa figlia; in tale fattispecie può rientrare anche il caso di influenza dominante esercitata dall'azionista minoritario ente pubblico in virtù di una clausola statutaria che gli attribuisca la facoltà di nominare e revocare la maggioranza degli amministratori.

La fattispecie *sub b/2)*, si riferisce invece agli eventuali patti che consentono ad una sola impresa di controllare la maggioranza dei voti, che in

mancanza del patto essa non controllerebbe (es.: patti di sindacato, impegno di alcuni soci a non esercitare il voto, ecc.).

In definitiva, la legge considera due tipi di parametri di riferimento per l'individuazione delle imprese controllate:

1) potere legale di controllo;
2) esistenza di un'influenza dominante.

Il D.Lgs. 127/1991 ha ritenuto di escludere dall'obbligo del consolidamento le imprese controllate ai sensi del n. 3 dell'art. 2359, primo comma, del Codice Civile, cioè le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

La motivazione, secondo la relazione, risiede nella considerazione che non sembra che la sola esistenza di influenza dominante fondata su vincoli contrattuali giustifichi l'inclusione nei conti consolidati del patrimonio e dei risultati economici di tali controllate (es.: licenziatarie con l'obbligo di esclusiva, somministranti vincolate all'esclusiva, ecc.).

Infine, l'inesistenza di limitazioni spaziali nell'individuazione delle controllate da includere nel consolidamento costituisce una implicita applicazione del principio di consolidamento su scala mondiale imposto dall'art. 3 della settima direttiva.

Ai fini dell'obbligo al consolidamento, si presume che il controllo debba risultare:

— stabile nel tempo, ovvero non deve trattarsi di un rapporto di controllo transitorio od occasionale;

— autonomo, cioè l'esercizio dei diritti di voto non deve dipendere dalla collaborazione o dall'alleanza con altri soggetti indipendenti.

Conseguenze operative.

L'obbligo di redazione del bilancio consolidato scatta al verificarsi delle due condizioni sopra esaminate, e cioè:

— controllante con natura giuridica di società di capitali (o forme giuridiche ad essa assimilabile);

— esercizio del controllo su almeno un'altra impresa.

Sul piano operativo, salvo ciò che verrà illustrato nel punto successivo, ciò significa non già l'obbligo di redigere, all'interno di un gruppo, un solo bilancio consolidato, bensì la necessità di redigere tanti bilanci consolidati quante sono le situazioni in cui si verificano congiuntamente le condizioni indicate.

Esempio: si ipotizzi un gruppo di imprese, tutte società di capitali, articolato come nell'esempio che segue:

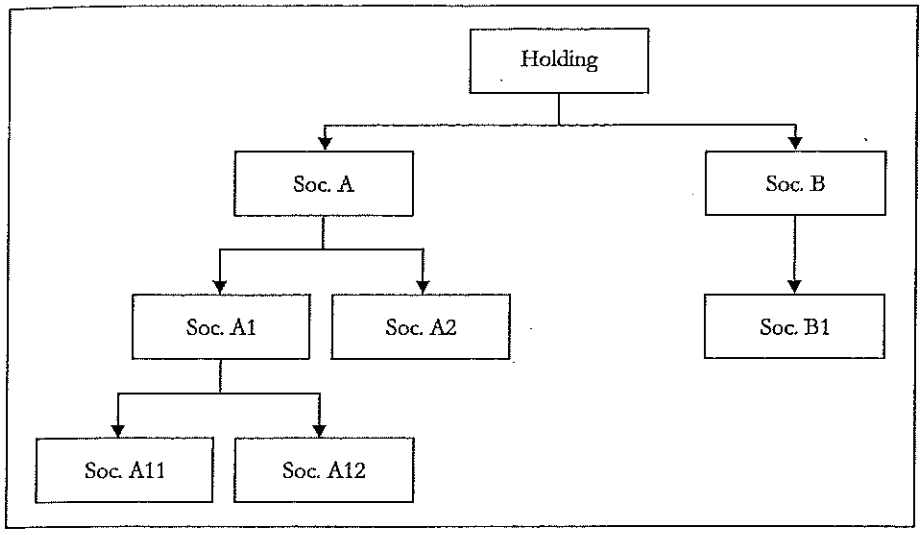

In tale situazione — se si verificano i presupposti del controllo così come definiti dal D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 — hanno l'obbligo di redigere il bilancio consolidato le seguenti società (2):

— soc. holding;
— soc. A;
— soc. A1;
— soc. B.

3.3. I casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato.

L'art. 27 del D.Lgs. 127/1991 prevede i seguenti casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato:

1) gruppi di modeste dimensioni;
2) sub-holding;
3) gruppi con partecipazioni di controllo irrilevanti;

(2) Si veda in proposito il paragrafo successivo che analizza le possibili cause di esonero dall'obbligo di consolidamento (es.: sub-holding controllate almeno al 95%).

4) controllante che detiene esclusivamente partecipazioni di controllo escludibili facoltativamente dal consolidamento integrale.

3.3.1. I gruppi di modeste dimensioni.

L'art. 27, primo comma, del D.Lgs. 127/1991 stabilisce che non sono soggette all'obbligo del consolidamento le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti (3):

— 20 milioni di euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;

— 40 milioni di euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;

— 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

La norma originaria ha precisato che i parametri relativi ai limiti quantitativi devono essere riferiti al totale degli attivi e dei ricavi al lordo di eventuali operazioni di consolidamento. Tale precisazione ha l'obiettivo di evitare all'impresa controllante di effettuare dei « conteggi consolidati » per stabilire se si deve o meno procedere alla redazione del bilancio consolidato.

I « tempi » di osservazione dei parametri sono invece i seguenti:

— esercizio corrente;

— esercizio precedente.

Non è sufficiente, al fine dell'esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato, un solo esercizio in cui non si verifica il superamento di almeno due dei limiti che identificano un gruppo di modeste dimensioni ma è necessario che il gruppo non superi tali limiti per due esercizi consecutivi. Non è inoltre prevista, come per esempio nel caso di redazione del bilancio in forma abbreviata (art. 2435-*bis* del Codice Civile) o nel caso di redazione del bilancio delle micro imprese (art. 2435-*ter* del Codice Civile), l'esclusione dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato per i "neo-gruppi" quando per il primo esercizio dalla loro formazione non superino almeno due dei tre limiti previsti dal D.Lgs. 127/1991.

In altre parole, se una società controllante acquista una partecipazione ad inizio anno e al 31 dicembre (in ipotesi di esercizio coincidente con l'anno

(3) Il D.Lgs. 139/2015 che ha recepito la Direttiva 34/2013/UE in tema di bilancio consolidato ha innalzato i limiti per la definizione di gruppo di modeste dimensioni. Fino al 31 dicembre 2015 i limiti che definivano un gruppo di modeste dimensioni erano i seguenti:

— 17,5 milioni di Euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;

— 35,0 milioni di Euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;

— 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

solare) non supera i limiti per la redazione del bilancio consolidato non dovrebbe essere esonerata dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato in quanto è necessaria la presenza di almeno due esercizi per l'esonero dall'obbligo di bilancio consolidato.

Da un punto di vista operativo, fermo restando il contenuto della norma, occorrerebbe distinguere il caso in cui nell'esercizio di acquisizione non si superano i limiti (ed è presumibile ipotizzare che non si supereranno nemmeno nell'esercizio successivo) da quello delle società che acquisendo una partecipazione si trovano sin da subito a superare i limiti dimensionali. Nel primo caso l'interpretazione letterale della norma potrebbe portare l'impresa controllante a redigere il bilancio consolidato per un solo esercizio interrompendosi già nell'esercizio successivo. Nel secondo caso, invece, la redazione del bilancio consolidato è opportuna (nonché necessaria) da subito in modo da predisporre correttamente il processo di consolidamento che continuerà negli esercizi successivi.

È pertanto necessario che nel caso di formazione di un gruppo, la società controllante si "attrezzi" dal primo momento in modo da avere tutti gli strumenti e le informazioni necessarie per poter redigere il bilancio consolidato già a partire dal primo anno.

Analogo ragionamento vale per un gruppo già costituito che deve per la prima volta redigere il bilancio consolidato. In questo senso potrebbe apparire logico considerare la capogruppo obbligata alla redazione del bilancio consolidato se i limiti sono superati nell'esercizio corrente e nell'esercizio successivo, dando il tempo alla capogruppo di prepararsi dal punto di vista amministrativo.

A seconda dell'interpretazione più o meno rigida applicata all'art. 27 del D.Lgs. 127/1991 si potrebbero pertanto avere due comportamenti molto differenti, così come di seguito riportato nell'esempio.

Esempio 1.

La società Alfa S.p.A. ha acquistato la partecipazione nella società Beta S.r.l. l'1/1/anno n. Il valore aggregato dei dati patrimoniali ed economici del gruppo neo-costituito è il seguente:

	Anno n	Anno n+1
Totale attivo degli stati patrimoniali (milioni di Euro)	19	19,5
Totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi (milioni di Euro)	38	39
Totale dipendenti medi nel corso dell'anno	260	265

Nel caso in cui si opti per la soluzione più rigida della norma, il gruppo Alfa sarà obbligato alla redazione del bilancio consolidato già nell'anno n, non essendo prevista dalla norma alcuna esclusione nel caso di gruppo neo-costituito. Solo nell'anno n+1, essendo il secondo esercizio di non superamento di almeno due dei tre limiti previsti dalla norma, il gruppo Alfa potrà essere esonerato dalla redazione obbligatoria del bilancio consolidato.

Volendo generalizzare, secondo tale interpretazione tutti i gruppi neo-costituiti dovrebbero redigere il bilancio consolidato per il primo anno, indipendentemente dai limiti dimensionali, dovendo attendere necessariamente il rispetto dei vincoli dimensionali per almeno due esercizi.

Nel caso in cui, invece, si opti per l'interpretazione meno letterale della norma ma più legata alla problematiche operative che si verificano in sede di redazione del bilancio consolidato, il gruppo Alfa potrebbe non redigere il bilancio consolidato né nell'anno n, essendo il primo anno di formazione e non superando i limiti dimensionali previsti dall'articolo oggetto di commento, né nell'anno n+1 avendo rispettato per due esercizi consecutivi il non superamento di almeno due dei tre limiti dimensionali.

Analoga problematica operativa si pone nel caso di un gruppo pre-esistente non obbligato a redigere il bilancio consolidato in quanto gruppo di modeste dimensioni, così come nell'esempio 2.

Esempio 2.

La società Alfa S.p.a. possiede direttamente ed indirettamente diverse partecipazioni.

Il valore aggregato dei dati patrimoniali ed economici del gruppo pre-esistente è il seguente:

	Anni precedenti all'anno n	Anno n	Anno n+1
Totale attivo degli stati patrimoniali (milioni di Euro)	Minore dei limiti previsti dalla normativa vigente	21	21
Totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi (milioni di Euro)	Minore dei limiti previsti dalla normativa vigente	41	39,5
Totale dipendenti medi nel corso dell'anno	Minore dei limiti previsti dalla normativa vigente	248	261

Nel caso di interpretazione letterale della norma, il gruppo Alfa che in esercizi precedenti all'anno n non redigeva il bilancio consolidato in quanto rispettava i limiti per essere considerato gruppo di modeste dimensioni, dovrebbe procedere alla redazione del bilancio consolidato già nell'anno n, con il rischio concreto di non avere gli strumenti tecnici, la tempistica e una base dati sufficientemente dettagliata per poter procedere alla redazione di un bilancio consolidato veritiero e corretto.

Secondo l'interpretazione meno rigida, invece, il gruppo Alfa che nell'anno n ha superato almeno due dei tre limiti dimensionali che fanno scattare l'obbligo di redazione del bilancio consolidato non procederebbe immediatamente alla redazione del bilancio consolidato ma avrebbe un intero esercizio (l'anno n+1 nell'esempio specifico) per "prepararsi" dal punto di vista amministrativo alla redazione del primo bilancio consolidato.

Al contrario, nel caso in cui una società controllante rediga già il bilancio consolidato in quanto nel passato non rientrava nella definizione di gruppo di modeste dimensioni, il non superamento dei limiti suddetti per un solo esercizio non costituisce causa di esclusione dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato. Sarà necessario infatti attendere l'esercizio successivo al fine di verificare il non superamento dei parametri per il secondo esercizio consecutivo.

Ad esempio, la società controllante ha l'obbligo di redazione del bilancio consolidato in quanto esercita il controllo su un'altra impresa e negli esercizi passati superava i limiti per essere definito un gruppo di modeste dimensioni. Nel corso dell'anno corrente, a causa della crisi economico-finanziaria che ha colpito il settore in cui opera, il gruppo ha ridotto il volume di fatturato e il numero di dipendenti, collocandosi al di sotto dei limiti previsti dal D.Lgs. 127/1991. Tale causa non è sufficiente per omettere la redazione del bilancio consolidato. Sarà infatti necessario attendere l'esercizio successivo e verificare nuovamente il superamento (o meno) dei limiti previsti. Nel caso in cui

anche nell'esercizio successivo i limiti non dovessero essere superati, scatta la causa di esclusione dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato in quanto si tratta di un gruppo di modeste dimensioni.

L'art. 27, comma 2, del D.Lgs. 127/1991 stabilisce, però, che l'esonero non si applica se l'impresa controllante o una delle imprese controllate è un ente di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. Secondo tale Decreto sono considerati enti di interesse pubblico:

— le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea e quelle che hanno richiesto tale ammissione alla negoziazione;

— le banche;

— le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *u)*, del codice delle assicurazioni private;

— le imprese di riassicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *cc)*, del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *cc-ter)*, del codice delle assicurazioni private;

— le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante;

— le società di gestione dei mercati regolamentati;

— le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia;

— le società di gestione accentrata di strumenti finanziari;

— le società di intermediazione mobiliare;

— le società di gestione del risparmio;

— le società di investimento a capitale variabile;

— gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE;

— gli istituti di moneta elettronica;

— gli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del TUB.

Se una società controllante beneficia dell'esonero qui considerato, le ragioni di tale esonero devono essere indicate nella nota integrativa al bilancio d'esercizio.

3.3.2. Le sub-holding.

Non sono soggette all'obbligo di redazione del bilancio consolidato le imprese controllanti, a loro volta controllate, che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1) la loro controllante è titolare di oltre il 95% delle azioni o quote;
2) in difetto della condizione *sub* 1), quando la redazione del bilancio

consolidato non è stata richiesta almeno 6 mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale.

La Tavola 3 riporta le condizioni per l'applicazione dell'esonero per le sub-holding.

TAVOLA 3

ESONERO DALLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER SUB-HOLDING.

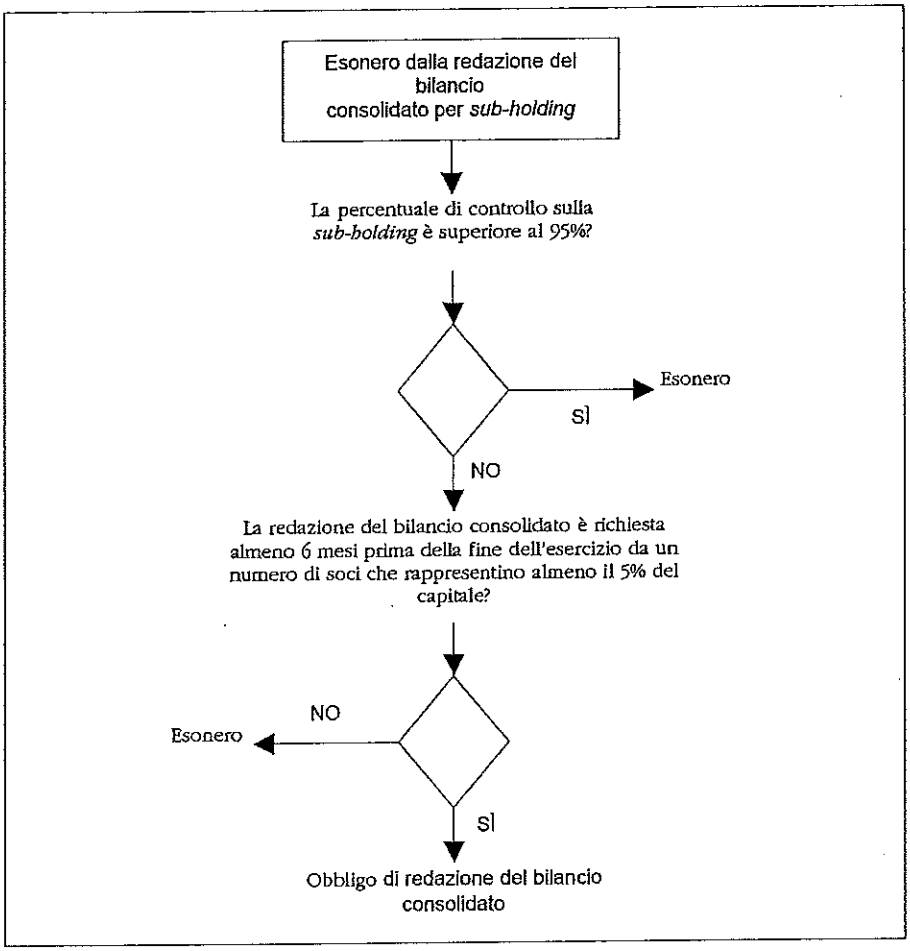

La possibilità da parte della sub-holding di non redigere il bilancio consolidato è subordinata alle seguenti condizioni:

a) l'impresa controllante — soggetta al diritto di uno Stato membro dell'Unione Europea — rediga ed assoggetti a controllo il bilancio consolidato secondo il Decreto Legislativo 127/1991 ovvero secondo il diritto di

altro Stato membro dell'unione Europea o in conformità ai Principi contabili internazionali adottari dall'Unione europea;

b) l'impresa controllata non deve avere emesso valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati.

Anche in questa ipotesi, le ragioni dell'esonero devono essere indicate nella nota integrativa al bilancio d'esercizio dell'impresa esonerata dall'obbligo di reazione del bilancio consolidato.

Inoltre, la nota integrativa deve indicare la denominazione e la sede della società controllante che redige il bilancio consolidato.

In più, una copia del bilancio consolidato dell'impresa controllante che controlla la società che usufruisce dell'esoneo (sub-holding), della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di controllo (redatti in lingua italiana o nella lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale) della holding devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove è la sede dell'impresa controllata (4).

Nel grafico che segue viene riproposta la medesima struttura di gruppo riportata nel precedente paragrafo.

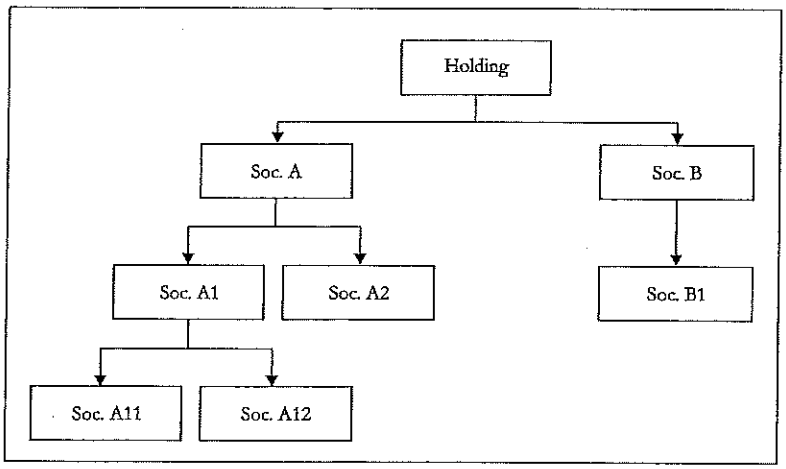

(4) Il Giudice del Registro delle Imprese di Milano, su richiesta dell'Ufficio, con parere del 17 maggio 1998, ha affermato che la società controllata, a sua volta controllante, che si avvale dell'esonero dalla redazione del bilancio consolidato ai sensi dell'art. 27 D.Lgs. 127/1991, deve depositare il bilancio consolidato della propria controllante nei termini concessi alla controllante per lo stesso deposito. Pertanto:

— nel caso di controllante italiana, la società esonerata deve effettuare il deposito entro 30 giorni dalla data di assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio della controllante;

— nel caso di controllante non italiana non sono previsti termini per il deposito.

Le società A, B e A1 sono tutte sub-holding. In quanto tali, sono esonerate dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato se la controllante possiede oltre il 95% dei diritti di voto, oltre al possesso di tutti i requisiti indicati in precedenza.

In presenza di una percentuale di controllo inferiore, l'esonero può comunque essere fatto valere a condizione che la redazione del bilancio consolidato non sia stata richiesta almeno 6 mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale.

3.3.3. I gruppi con partecipazioni di controllo irrilevanti.

Il D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 56 che ha recepito la Direttiva comunitaria n. 49 del 2009 per la parte riguardante il bilancio consolidato, ha integrato l'art. 27 del D.Lgs. 127/1991 in merito all'esclusione dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato.

In particolare il comma 3-*bis* del D.Lgs. 127/1991 così dispone:

« *Non sono soggette all'obbligo indicato nell'articolo 25 le imprese che controllano solo imprese che, individualmente e nel loro insieme, sono irrilevanti ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 29* ».

Come si può osservare dal comma 3-*bis*, sono esonerate dalla redazione del bilancio consolidato le imprese che detengono esclusivamente partecipazioni di controllo irrilevanti (singolarmente o nel complesso) al fine della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico del complesso delle imprese costituito dalla controllante e dalle controllate.

Anche in questo caso, come nel caso delle sub-holding e dei gruppi di modeste dimensioni, la società controllante che non redige il bilancio consolidato deve riportate nella nota integrativa del bilancio d'esercizio le ragioni dell'esonero.

Tale possibilità di esonero è indipendente rispetto alle due analizzate in precedenza (gruppo di modeste dimensioni e sub-holding).

Con ciò si vuole intendere che tale esonero ha effetto anche nel caso in cui, per esempio, sommando i valori degli attivi, dei ricavi di vendita e del numero di dipendenti si superino i limiti previsti dal punto 1 dell'art. 27 (gruppo di modeste dimensioni).

Sarà però necessario che il superamento dei limiti previsti per essere considerato un gruppo di modeste dimensioni sia dovuto per la quasi totalità ai valori dell'impresa controllante, data l'irrilevanza delle imprese controllate.

Esempio.

La società Alfa detiene il 100% del capitale della società Beta.
La società Alfa non ha altre partecipazioni di controllo.
I dati di sintesi della società Alfa e Beta sono i seguenti (importi in Euro):

	Alfa	Beta
Totale attivo degli stati patrimoniali	22.000.000	50.000
Totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi	41.000.000	110.000
Totale dipendenti	260	5

Come si può osservare dai valori riportati nella tavola, i dati aggregati della società Alfa e della società Beta superano tutti e tre i limiti previsti per essere considerato un gruppo di modeste dimensioni.

Ciò nonostante, i valori patrimoniali ed economici della società Beta sono irrilevanti rispetto ai medesimi valori della società Alfa.

In altre parole, il consolidamento dei valori di Beta non modifica sostanzialmente lo stato patrimoniale e il conto economico della società Alfa.

In tal caso, avvalendosi della causa di esclusione prevista dall'art. 27, comma 3-*bis*, del D.Lgs. 127/1991, la società Alfa è esonerata dalla redazione del bilancio consolidato pur detenendo partecipazioni di controllo.

Non bisogna confondere tale causa di esclusione dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato con la facoltà di esclusione dall'area di consolidamento di società controllate ritenute irrilevanti. Nel primo caso, detenendo esclusivamente partecipazioni di controllo irrilevanti, la società controllante è esonerata dalla redazione del bilancio consolidato.

Nel secondo caso, invece, la società controllante redige il bilancio consolidato non consolidando con il metodo integrale la società controllata considerata irrilevante (5).

3.3.4. Controllante che detiene esclusivamente partecipazioni di controllo escludibili facoltativamente dal consolidamento integrale.

Il D.Lgs. 139/2015 ha ampliato il punto 3-*bis* dell'art. 27 del D.Lgs. 127/1991 introducendo una nuova facoltà di esclusione dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato.

(5) In merito alle facoltà di esclusione dal consolidamento integrale di società controllate si rimanda allo specifico paragrafo intitolato "I casi di esclusione dal consolidamento integrale".

Secondo l'ampliato punto 3-*bis* del D.Lgs. 139/2015, sono esonerate dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato le imprese che controllano solo imprese che possono essere escluse dal consolidamento ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 127/1991, ossia società controllate che si trovino in una delle seguenti situazioni (6):

a) la loro inclusione sarebbe irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria, nonché del risultato economico del complesso delle imprese costituito dalla controllante e dalle controllate;

b) l'esercizio effettivo dei diritti della controllante è soggetto a gravi e durature restrizioni;

c) in casi eccezionali, non è possibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni;

d) le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione.

Anche in questo caso, come nei casi precedenti di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato, la società controllante deve fornire adeguata informativa nella nota integrativa del bilancio d'esercizio circa la causa dell'esonero.

La Tavola 4 sintetizza i motivi possibili di esonero dalla redazione del bilancio consolidato.

(6) Per approfondimenti sulla facoltà di esclusione dal consolidamento integrale di società controllate si rimanda allo specifico paragrafo intitolato "I casi di esclusione dal consolidamento integrale".

TAVOLA 4

MOTIVI DI ESONERO DALLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO.

A. Dimensioni modeste	B. Sub-holding	C. Partecipazioni irrilevanti	D. Partecipazioni escludibili dal consolidamento integrale
Esonero esercitabile se, per due esercizi consecutivi, non si sono superati due dei seguenti limiti: — 17,5 milioni di euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali; — 35 milioni di euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni; — 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.	Esonero esercitabile se la sub-holding è controllata a sua volta al 95% da un'altra società. Se la sub-holding è a sua volta controllata attraverso una percentuale minore, l'esonero può essere fatto valere a condizione che la redazione del bilancio consolidato non sia stata richiesta almeno 6 mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale.	Esonero esercitabile se la controllante detiene esclusivamente partecipazioni irrilevanti.	Esonero esercitabile se la controllante detiene esclusivamente partecipazioni di controllo escludibili facoltativamente dal consolidamento integrale
In nota integrativa			
Indicazione dei motivi che hanno consentito l'esonero.	Indicazione dei motivi che hanno consentito l'esonero. Indicazione della denominazione e della sede della società controllante che redige il bilancio consolidato.	Indicazione dei motivi che hanno consentito l'esonero.	Indicazione dei motivi che hanno consentito l'esonero.

3.4. I principi generali di redazione del bilancio consolidato.

I principi generali di redazione del bilancio consolidato sono fissati dall'art. 29 del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, così come modificato dal D.Lgs. 139/2015, e sono i seguenti:

1) responsabilità per la redazione;
2) clausole generali o postulati;
3) informazioni supplementari;
4) rilevanza;
5) deroghe;
6) continuità dei bilanci.

Qui di seguito vengono illustrati gli indicati principi generali.

1) Responsabilità per la redazione.

L'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, stabilisce che « *il bilancio consolidato è redatto dagli amministratori dell'impresa controllante* ».

Come si può osservare, l'art. 29 indica qual è il soggetto che ha il compito di redigere il bilancio consolidato ma nulla indica in merito alla sua approvazione.

La conseguenza di tale articolo è rappresentata quindi dalla non approvazione del bilancio consolidato da parte dell'assemblea dei soci in quanto non è richiesta esplicitamente da alcuna norma applicabile al bilancio consolidato (Codice Civile e D.Lgs. 127/1991).

L'obbligo gravante sui redattori del bilancio consolidato è quello di una responsabilità di secondo grado, così che il precetto della rappresentazione veritiera e corretta non implica di per sé responsabilità dei redattori per le eventuali inesattezze dei dati trasmessi dalle singole imprese (salvo la loro conoscenza o conoscibilità con l'ordinaria diligenza), bensì per la corretta utilizzazione ed elaborazione dei dati ricevuti. Il principio è infatti quello che gli amministratori devono perseguire l'obiettivo di cui al comma 2 con diligenza, e rispondono qualora il suo mancato conseguimento dipenda da loro colpa.

L'altro aspetto del medesimo problema della responsabilità è disciplinato dall'art. 43 del D.Lgs. 127/1991 che afferma:

« *Le imprese controllate sono obbligate a trasmettere tempestivamente all'impresa controllante le informazioni da questa richieste ai fini della redazione del bilancio consolidato* ».

La norma, quindi, stabilisce esplicitamente l'obbligo delle imprese, che devono essere incluse nel consolidamento, di trasmettere all'impresa controllante le informazioni da questa richieste a tal fine. Si è preferito non dettare un elenco specifico di documenti costituenti oggetto di un obbligo autonomo di invio, né fissare un termine preciso, lasciando invece all'impresa

che redige il consolidato l'onere di attivarsi e di indicare le informazioni che le occorrono e precisando che l'obbligo di trasmissione deve essere adempiuto tempestivamente.

2) Clausole generali o postulati.

Il bilancio consolidato deve essere redatto con *chiarezza* e deve rappresentare in modo *veritiero e corretto* la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico del complesso delle imprese costituito dalla controllante e dalle controllate.

Gli indicati postulati sono i medesimi previsti dal Codice Civile a proposito del bilancio d'esercizio opportunamente riferiti al bilancio consolidato.

La regola comunitaria del « quadro fedele » è stata resa con la formula « rappresentare in modo veritiero e corretto », che costituisce la traduzione dell'espressione « true and fair view », dalla quale trae origine la norma della direttiva.

L'uso dell'aggettivo « veritiero », riferito alla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica non significa pretendere dai redattori del bilancio consolidato, né promettere ai lettori, una « verità oggettiva » del bilancio, che è irraggiungibile con riguardo ai valori stimati, bensì significa richiedere che i redattori del bilancio stesso operino correttamente le stime e la loro rappresentazione contabile.

3) Informazioni supplementari.

Se le informazioni richieste dalle specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta, il bilancio consolidato *deve* fornire le informazioni supplementari necessarie allo scopo.

4) Rilevanza.

Il punto 3-*bis* dell'art. 29 del D.Lgs. 127/1991 prevede che "*Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e consolidamento quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione*".

5) Deroghe.

Se, in casi eccezionali, l'osservanza di una disposizione specifica è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, si *deve derogare* alla disposizione medesima.

In tal caso, la deroga deve essere motivata nella nota integrativa con indicazione della sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

La scelta legislativa prevede quindi un *obbligo*, e non una facoltà di deroga.

La norma, peraltro, non precisa quali siano i casi eccezionali in cui l'osservanza pura e semplice delle disposizioni di legge potrebbe risultare incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta.

La relazione che accompagna lo schema di legge precisa però i seguenti elementi:

— si deve trattare di casi veramente eccezionali, essendo evidente che le specifiche norme relative alle strutture ed alle valutazioni sono dettate proprio al fine di assicurare, nei casi normali, la rappresentazione veritiera e corretta;

— non costituisce « caso eccezionale » l'eventuale sopravvenuta scarsa significatività dei valori storici per effetto dell'inflazione, essendo stata effettuata la scelta di riservare al legislatore ordinario la disciplina di tale fenomeno.

6) Continuità dei bilanci.

Le modalità di redazione dei bilanci consolidati, la struttura ed il contenuto degli stessi nonché i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro, se non in casi eccezionali.

L'eventuale deroga deve essere motivata nella nota integrativa, con indicazione della sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico consolidati.

L'insieme dei principi generali di redazione del bilancio consolidato viene rappresentato nella Tavola 5.

TAVOLA 5

PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO.

- Responsabilità per la redazione
- Clausole generali o postulati
- Informazioni supplementari
- Rilevanza
- Deroghe
- Continuità dei bilanci

3.5. Il contenuto del bilancio consolidato e la sua procedura di pubblicazione.

Il bilancio consolidato è costituito — ai sensi dell'art. 29, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 — dai seguenti documenti:

1) stato patrimoniale consolidato;
2) conto economico consolidato;
3) rendiconto finanziario consolidato;
4) nota integrativa consolidata.

Inoltre, il bilancio consolidato deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed asaustiva della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento nonchè dell'andamento e del risultato della gestione nel suo insieme e nei vari settori. Deve altresì contenere una descrizione dei principali rischi e incertezze cui le imprese incluse nel consolidamento sono esposte (art. 40 D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127).

Il bilancio consolidato deve essere assoggettato a revisione legale: gli accertamenti fatti e l'esito degli stessi devono risultare da una relazione (art. 41 D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127) redatta dal soggetto incaricato della revisione legale del bilancio di esercizio della società che redige il bilancio consolidato che pertanto riceve il bilancio consolidato e la relativa relazione sulla gestione unitamente al bilancio d'esercizio dell'impresa controllante.

Secondo il principio contabile nazionale OIC 17, al par. 143, a questi documenti previsti dal D.Lgs. 127/1991 dovrebbero essere aggiunte le seguenti informazioni integrative:

— prospetto di raccordo tra patrimonio netto e risultato d'esercizio del bilancio d'esercizio dell'impresa controllante e patrimonio netto e risultato netto del bilancio consolidato;

— prospetto dei movimenti nei conti di patrimonio netto consolidato.

In definitiva, l'insieme dei documenti che compongono il bilancio consolidato viene presentato nella Tavola 6.

TAVOLA 6

CONTENUTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO.

Sato patrimoniale consolidato (art. 32 D.Lgs. 127/1991)	D.Lgs. 127/1991
Conto economico consolidato (art. 32 D.Lgs. 127/1991)	
Rendiconto finanziario consolidato (art. 32 D.Lgs. 127/1991)	
Nota integrativa consolidata (art. 38 e 39 D.Lgs. 127/1991)	
Relazione sulla gestione del gruppo (art. 40 D.Lgs. 127/1991)	
Relazione degli organi di controllo (art. 41 D.Lgs. 127/1991)	
La nota integrativa dovrebbe anche comprendere:	OIC 17
Prospetto di raccordo fra patrimonio netto e risultato d'esercizio della controllante e patrimonio netto e risultato d'esercizio consolidati	
Prospetto dei movimenti nel patrimonio netto consolidato	

Il bilancio consolidato così composto (Tavola 6) deve seguire uno specifico iter formativo disciplinato dal D.Lgs. 127/1991.

In particolare vengono disciplinati i seguenti aspetti:

1) controllo del bilancio consolidato (art. 41 del D.Lgs. 127/1991);

2) deposito e pubblicazione del bilancio consolidato (artt. 41 e 42 del D.Lgs. 127/1991).

In merito al controllo del bilancio consolidato (punto *sub* 1), l'art. 41, punto 1, richiede che il bilancio consolidato venga assoggettato a revisione legale.

Tale attività deve essere svolta dal medesimo soggetto incaricato della revisione legale del bilancio d'esercizio della società controllante (art. 41, punto 2 del D.Lgs. 127/1991).

Oggetto dell'attività di revisione è il bilancio consolidato e la relativa relazione sulla gestione e consiste nel verificare la coerenza e la corrispondenza tra il bilancio consolidato, le scritture contabili dell'impresa controllante e i dati forniti da tutte le società comprese nell'area di consolidamento nonché la coerenza tra il bilancio consolidato e la relazione sulla gestione ed il suo contenuto.

L'output di tale attività di revisione è la redazione di una specifica relazione di revisione (art. 41, punto 4, del D.Lgs. 127/1991) dalla quale si evinca l'attività svolta e l'esito di tale attività.

Per ciò che concerne il deposito e la pubblicazione del bilancio consolidato (punto *sub* 2), il D.Lgs. 127/1991 impone ai soggetti preposti alla redazione il rispetto di particolari tempistiche in merito alla redazione e pubblicazione (Tavola 7) (7).

TAVOLA 7

GLI ADEMPIMENTI PER LA REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

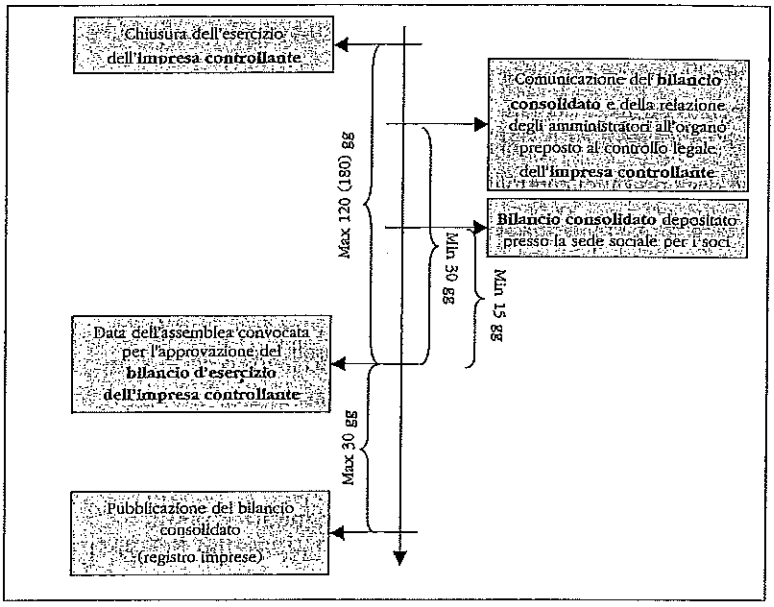

Come si può osservare dalla Tavola 7, l'**assemblea ordinaria della società controllante** deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il termine stabilito dallo statuto che, come regola generale non può eccedere il termine massimo di 120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio.

Poiché l'impresa controllante ha l'obbligo di redazione del bilancio consolidato, tale termine può arrivare fino ad un periodo massimo di 180 giorni.

Obiettivo di tale assemblea è l'approvazione del bilancio d'esercizio dell'impresa controllante in quanto non vi è alcuna norma né del Codice civile né

(7) Gli aspetti vengono analizzati ipotizzando che la data di riferimento del bilancio consolidato sia quella dell'impresa controllante e che l'impresa obbligata alla redazione del bilancio consolidato sia una Società per azioni o in accomandita per azioni. Per quanto riguarda le società a responsabilità limitata valgono le stesse regole. Le società a responsabilità limitata, infatti, nel caso in cui redigano il bilancio consolidato hanno l'obbligo di attribuire l'incarico della revisione legale ad un revisore unico o ad una società di revisione.

del D.Lgs. 127/1991 che preveda l'approvazione del bilancio consolidato da parte dell'assemblea ordinaria dei soci dell'impresa controllante.

La data di convocazione dell'assemblea ordinaria e, conseguentemente, la durata dell'"iter" di approvazione del bilancio d'esercizio dell'impresa controllante è però importante per tutta una serie di tempistiche previste dal D.Lgs. 127/1991 in merito alla redazione e alla pubblicazione del bilancio consolidato.

In particolare, come si può osservare dalla Tavola 7, il bilancio consolidato e la relazione sulla gestione consolidata, unitamente al bilancio d'esercizio, devono essere comunicati dagli amministratori all'organo preposto al controllo legale dell'impresa controllante almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discutere l'approvazione del bilancio d'esercizio (art. 41, punto 3, del D.Lgs. 127/1991).

A tal proposito, l'art. 41, punto 3 del D.Lgs. 127/1991 così dispone:

« *Una copia del bilancio consolidato con la relazione sulla gestione e la relazione di revisione resta depositata durante i quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio e finché questo sia approvato. I soci possono prenderne visione* ».

Come si evince dalla lettura e dall'interpretazione del presente articolo, il D.Lgs. 127/1991 non fissa esplicitamente alcun limite per l'invio del bilancio consolidato all'organo incaricato della revisione. Poiché però l'invio deve avvenire congiuntamente al bilancio d'esercizio dell'impresa controllante ne deriva che tale invio deve seguire le medesime tempistiche del bilancio d'esercizio, fissate per legge in 30 giorni dalla data prevista per la discussione del bilancio d'esercizio (art. 2429 del Codice civile) (8).

Il soggetto incaricato della revisione legale deve provvedere alla redazione di una specifica relazione di revisione (art. 41, punto 4, del D.Lgs. 127/1991) dalla quale si evinca l'attività svolta e l'esito di tale attività.

Una copia del bilancio consolidato, unitamente alla relazione sulla gestione e alla relazione di revisione deve restare depositato nella sede della società durante i 15 giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio dell'impresa controllante e finché questo non sia approvato (art. 41, punto 4, del D.Lgs. 127/1991).

---

(8) La legge non indica esplicitamente un termine formale entro il quale il bilancio d'esercizio e, conseguentemente, il bilancio consolidato debba essere consegnato al revisore. Indica però il termine di 30 giorni antecedenti la convocazione dell'Assemblea, per la consegna al Collegio Sindacale. Pertanto è ragionevole considerare tale termine valido anche per la consegna del bilancio al revisore.

I soci possono prendere visione di tutti i documenti depositati presso la sede sociale.

L'art. 42 del D.Lgs. 127/1991 stabilisce che gli amministratori devono provvedere a depositare presso l'ufficio del registro delle imprese i seguenti documenti:

1) una copia del bilancio;
2) la relazione consolidata degli amministratori;
3) la relazione di revisione.

Anche in questo caso non viene esplicitato un termine entro il quale debba avvenire tale deposito.

Poiché però il deposito deve avvenire con il bilancio d'esercizio, ne deriva che si applicano le medesime tempistiche che, secondo l'art. 2435 del Codice civile, sono stabilite in 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio d'esercizio.

3.6. Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa consolidati.

L'art. 29, primo comma, del D.Lgs. 127/1991 prevede che il bilancio consolidato sia composto dai seguenti documenti obbligatori:

— stato patrimoniale consolidato;
— conto economico consolidato;
— rendiconto finanziario;
— nota integrativa consolidata.

Secondo il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 il bilancio consolidato può essere redatto, anziché in unità di euro, in migliaia di euro.

Di seguito vengono analizzati i diversi documenti.

3.6.1. Lo stato patrimoniale consolidato.

La norma di legge — art. 32 del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 — stabilisce che la struttura ed il contenuto dello stato patrimoniale, del conto economico e del rendiconto finanziario consolidati sono quelli prescritti per i bilanci di esercizio delle imprese incluse nel consolidamento, salvi gli adeguamenti necessari.

Se gli schemi sono assoggettati a discipline diverse (es.: diversa struttura del conto economico della società finanziaria che controlla il gruppo rispetto alla struttura del conto economico delle società controllate industriali o commerciali) deve essere adottata la struttura di bilancio più idonea a realizzare le finalità informative generali (es.: la struttura del conto economico delle società industriali e non quella della capogruppo finanziaria).

La sintesi dello schema di stato patrimoniale consolidato dei gruppi industriali è riportata nella Tavola 8.

TAVOLA 8

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO: GRANDEZZE SINTETICHE

ATTIVO		PASSIVO	
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	.....	A) Patrimonio netto	.....
B) Immobilizzazioni	.....	B) Fondi per rischi e oneri	.....
C) Attivo circolante	.....	C) Trattamento di fine rapporto di lavoro	.....
D) Ratei e risconti	.....	D) Debiti	.....
		E) Ratei e risconti	.....

Tale schema può subire, per il bilancio consolidato, alcuni necessari adattamenti.

Quelli previsti dalla norma di legge e dell'OIC 17 sono i seguenti:

1) le voci relative alle rimanenze possono essere raggruppate quando la loro distinta indicazione comporti costi sproporzionati;

2) l'eventuale « differenza negativa » tra il valore della partecipazione da consolidare e la corrispondente frazione di patrimonio netto della società controllata può essere iscritta in una delle seguenti voci:

a) una voce specifica del patrimonio netto denominata « *riserva di consolidamento* »;

b) una voce del passivo denominata « *fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri* » (nella voce B del passivo);

3) l'importo del capitale e delle riserve delle imprese controllate corrispondente a partecipazioni di terzi è iscritto in una apposita voce del patrimonio netto denominata « *capitale e riserve di terzi* ». Analogamente, l'importo del risultato netto corrispondente a partecipazioni di terzi è iscritto in un'apposita voce denominata « *Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi* ». Da ciò deriva che nel bilancio consolidato il patrimonio netto è distinto in:

— patrimonio netto di spettanza del gruppo, pari alla somma tra il capitale e le riserve della società controllante e il risultato netto di spettanza del gruppo;

— patrimonio netto di terzi, pari alla somma tra il capitale e le riserve di terzi e l'utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi;

4) inserimento nell'ambito del patrimonio netto, nella voce A.VI) Altre riserve, dell'eventuale "Riserva da differenza di traduzione", rappresentativa della differenza derivante dalla traduzione di bilanci di controllate espressi in valuta estera.

Di seguito si riporta lo schema analitico di stato patrimoniale consolidato (Tavola 9).

TAVOLA 9

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO.

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO	
ATTIVO	**PASSIVO**
A) CREDITI V/ SOCI PER VERS. ANCORA DOVUTI, con separata indicazione della parte già richiamata	**A) PATRIMONIO NETTO**
B) IMMOBILIZZAZIONI	**Patrimonio netto di gruppo**
I. Immobilizzazioni immateriali	I. Capitale
1) Costi di impianto e di ampliamento	II. Riserva da sovrapprezzo azioni
2) Costi di sviluppo	III. Riserva di rivalutazione
3) Diritti brevetto ind.le e utilizz. opere dell'ingegno	IV. Riserva legale
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	V. Riserve statutarie
5) Avviamento	VI. Altre riserve, distintamente indicate
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	- Riserva di consolidamento
7) Altre	- Riserva da differenze da traduzione
Totale	VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
II. Immobilizzazioni materiali	VIII. Utili (perdite) portati a nuovo
1) Terreni e fabbricati	IX. Utile (perdita) dell'esercizio
2) Impianti e macchinario	X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
3) Attrezzature industriali e commerciali	**Totale patrimonio netto di gruppo**
4) Altri beni	**Patrimonio netto di terzi**
5) Immobilizzazioni in corso ed acconti	Capitale e riserve di terzi
Totale	Utile (perdita) di terzi
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:	**Totale patrimonio netto di terzi**
1) Partecipazioni in:	**TOTALE PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO**
a. imprese controllate non consolidate	**B) FONDI PER RISCHI E ONERI**
b. imprese collegate	1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili
c. imprese controllanti	2) Per imposte, anche differite
d. imprese sottoposte al controllo delle controllanti	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri
d bis. altre imprese	3) strumenti finanziari derivati passivi
2) Crediti:	4) Altri
a. verso imprese controllate non consolidate	**Totale Fondi per rischi e oneri (B)**
b. verso imprese collegate	**C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO**
c. verso controllanti	**D) DEBITI,** con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
d. imprese sottoposte al controllo delle controllanti	1) Obbligazioni
d bis. verso altri	2) Obbligazioni convertibili
3) Altri titoli	3) Debiti verso soci per finanziamenti
4) Strumenti finanziari derivati attivi	4) Debiti verso banche
Totale	5) Debiti verso altri finanziatori
Totale Immobilizzazioni (B)	6) Acconti
C) ATTIVO CIRCOLANTE	7) Debiti verso fornitori
I. Rimanenze	8) Debiti rappresentati da titoli di credito
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO	
ATTIVO	PASSIVO
11 *bis*) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle	
II. Crediti, con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	controllanti
1) verso clienti	12) Debiti tributari
2) verso imprese controllate non consolidate	13) Debiti verso istituti di previdenza
3) verso imprese collegate	e di sicurezza sociale
4) verso controllanti	14) Altri debiti
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	Totale Debiti (D)
5 *bis*) crediti tributari	E) RATEI E RISCONTI
5 *ter*) imposte anticipate	
5 *quater*) verso altri	
Totale	
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	
1) Partecipazioni in imprese controllate non consolidate	
2) Partecipazioni in imprese collegate	
3) Partecipazioni in imprese controllanti	
3 *bis*) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti	
4) Altre partecipazioni	
5) Strumenti finanziari derivati attivi	
6) Altri titoli	
Totale	
IV. Disponibilità liquide	
1) Depositi bancari e postali	
2) Assegni	
3) Denaro e valori in cassa	
Totale	
Totale Attivo circolante (C)	
D) RATEI E RISCONTI	
TOTALE ATTIVO	TOTALE PASSIVO

3.6.2. Il conto economico consolidato.

Lo schema di conto economico consolidato è quello rappresentato nella Tavola 10.

TAVOLA 10

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO.

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	
Totale (A)	
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	
7) Per servizi	
8) Per godimento beni di terzi	

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	
9) Per il personale	
a) Salari e stipendi	
b) oneri sociali	
c) trattamento di fine rapporto	
d) Trattamento di quiescienza e simili	
e) Altri costi	
10) Ammortamenti e svalutazioni	
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	
13) Altri accantonamenti	
13) Altri accantonamenti	
13) Altri accantonamenti	
14) Oneri diversi di gestione	
Totale (B)	
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate non consolidate e collegate e di quelli relativi a controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime	
16) Altri proventi finanziari	
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate non consolidate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime	
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	
d) Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate non consolidate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime	
17) Interessi ed altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate non consolidate e collegate e verso controllanti e verso imprese sottoposte al controllo di queste ultime	
17 *bis*) Utili e perdite su cambi	
Totale (15+16-17±17 bis)	
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	
18) Rivalutazioni:	
a) di partecipazioni	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	
d) di strumenti finanziari derivati	
19) Svalutazioni:	
a) di partecipazioni	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	
d) di strumenti finanziari derivati	
Totale delle rettifiche (18-19)	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D)	
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	
21) Utile (perdite) consolidati dell'esercizio	
Risutato di pertinenza del gruppo	
Risultato di pertinenza di terzi	

Tale schema, rispetto al prospetto di conto economico previsto dall'art. 2425 del codice civile ha subito alcuni necessari adattamenti tra i quali, principalmente:

1) la parte del risultato economico consolidato corrispondente a parte-

cipazioni di terzi è iscritta nel conto economico in una voce denominata « *utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi* »;

2) la differenza, positiva o negativa, che scaturisce dalla valutazione di alcune partecipazioni con il metodo del patrimonio netto deve essere iscritta in un'apposita voce del conto economico, di cui la norma non indica la denominazione.

Altri adattamenti possono essere relativi a problemi non affrontati dalla legge quali, ad esempio, le differenze che scaturiscono dalla conversione dei bilanci espressi in valute estere.

3.6.3. Il rendiconto finanziario consolidato.

Con il D.Lgs. 139/2015 il rendiconto finanziario è diventato un documento obbligatorio del bilancio d'esercizio (art. 2423 del Codice Civile) qualora il bilancio venga redatto in forma ordinaria. Il medesimo decreto ha conseguentemente reso obbligatorio il rendiconto finanziario anche per il bilancio consolidato, modificando il D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, art. 32. Anche se il rendiconto finanziario consolidato è diventato formalmente obbligatorio solo per i bilanci i cui esercizi iniziano a partire dal 1° gennaio 2016, nella prassi, tenuto conto di quanto prevedevano i principi contabili OIC, il rendiconto finanziario era spesso presentato nella nota integrativa consolidata già prima della sua obbligatorietà.

Tale articolo prevede che il rendiconto finanziario consolidato utilizzi il medesimo schema previsto per il rendiconto finanziario da includere nel bilancio d'esercizio.

Il rendiconto finanziario è disciplinato all'art. 2425-*ter*, il quale prevede che "*Dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci*".

Tale articolo fornisce indicazioni:

- sulla tipologia di rendiconto finanziario: è previsto un rendiconto finanziario che monitori la variazioni delle disponibilità liquide;
- sull'articolazione dello schema: sono previste tre macro-aree all'interno delle quali classificare i flussi di cassa;
- sui dati comparativi: è obbligatorio presentare i dati comparativi per l'esercizio precedente.

TAVOLA 11

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO – GRANDEZZE SINTETICHE

Rendiconto finanziario consolidato	Anno n	Anno n–1
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
· Mezzi di terzi		
· Mezzi propri (operazioni con i soci)		
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)		
Disponibilità liquide iniziali		
Disponibilità liquide finali		

Il Codice Civile non entra nel merito del dettaglio dello schema del rendiconto finanziario così come invece stabilisce per lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa.

L'OIC 10 — Rendiconto finanziario — è dedicato al rendiconto finanziario, ma non entra nel merito degli aspetti specifici del rendiconto finanziario consolidato. L'OIC 17 — Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto — dedica al rendiconto finanziario consolidato il par. 36. In tale paragrafo, l'OIC ricorda che, salvo i necessari adattamenti, il rendiconto finanziario consolidato è preparato utilizzando le modalità e gli schemi previsti dall'OIC 10. Gli schemi di rendiconto finanziario (metodo diretto e metodo indiretto) sono riportati nell'Esempio 3 dell'OIC 17 e sono identici a quelli previsti dall'OIC 10. L'unica modifica consiste nell'inserimento di due voci specifiche nell'attività di investimento e, precisamente:

- acquisizione di società controllate al netto delle disponibilità liquide;
- cessione di società controllate al netto delle disponibilità liquide.

Si rimanda alla seconda parte del volume per maggiori approfondimenti sul rendiconto finanziario consolidato.

3.6.4. La nota integrativa consolidata.

Il D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, e successive modificazioni, stabilisce un « contenuto minimo » per la *nota integrativa consolidata*, che scaturisce dalle seguenti disposizioni:

1) disposizioni specifiche dell'art. 38;
2) elenchi delle imprese incluse nel bilancio consolidato e delle partecipazioni (art. 39);
3) altre disposizioni del D.Lgs. 127/1991.

1) Le disposizioni specifiche dell'art. 38.

L'art. 38 del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 stabilisce che la nota integrativa consolidata deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni di legge, i seguenti elementi:

a) i criteri di valutazione applicati: in questo modo la congiunta considerazione del bilancio consolidato e dei bilanci d'esercizio delle società del gruppo, o delle principali fra esse, consente di valutare i cambiamenti di criteri di valutazione eventualmente applicati nel passaggio dai bilanci d'esercizio al bilancio consolidato.

All'interno di questo punto potrebbe essere inserito il « prospetto di raccordo » tra il patrimonio netto ed il risultato d'esercizio della capogruppo ed il patrimonio netto ed il risultato d'esercizio consolidati;

b) i criteri e i tassi applicati nella conversione dei bilanci espressi in moneta non avente corso legale nello Stato;

b-bis) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenute nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;

c) le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo: l'indicata informazione si riferisce alle variazioni delle voci derivanti da cause diverse dalla modificazione della composizione dell'insieme di imprese incluse nel consolidamento. A quest'ultima fattispecie si riferisce invece il comma 3 dell'art. 39;

d) la composizione delle voci:

— costi di impianto e ampliamento (voce B.I.1. dell'attivo dello stato patrimoniale);

— costi di sviluppo (voce B.I.2. dell'attivo dello stato patrimoniale);

e) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie;

f) la composizione delle voci « ratei e risconti » e della voce « altri accantonamenti » dello stato patrimoniale;

g) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ciascuna voce;

h) l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescienza e simili;

i) la suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;

l) la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra:

— prestiti obbligazionari;

— debiti verso banche;

— altri;

m) l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali;

n) il numero medio, suddiviso per categorie, dei dipendenti delle imprese incluse nel consolidamento, con separata indicazione di quello relativo alle imprese incluse ai sensi dell'art. 37, cioè con il metodo del consolidamento proporzionale.

Si è quindi richiesta l'indicazione separata del numero dei dipendenti delle imprese incluse nel consolidamento « pro-quota », e ciò per ragioni di significatività dell'informazione, che sarebbe distorta se si sommasse puramente e semplicemente, ai dipendenti delle imprese consolidate integralmente, il numero dei dipendenti di quelle consolidate, per esempio, al 20% o al 33%;

o) cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori e ai sindaci dell'impresa controllante per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento, precisando:

— il tasso di interesse;

— le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia;

— gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria;

o-ter) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:

1) il loro fair value;

2) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;

2-*bis*) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia determinato sulla base di evidenze di mercato;

2-*ter*) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto;

2-*quater*) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio;

o-quater) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair-value, con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile e delle partecipazioni in joint-venture:

1) il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività;

2) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato.

o-quinquies) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenza sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico consolidati;

o-sexies) la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico consolidati;

o-septies) separatamente, l'importo dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione dei conti consolidati, per gli altri servizi di verifica, per i servizi di consulenza fiscale e per altri servizi diversi dalla revisione legale forniti al gruppo;

o-octies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile al copia del bilancio consolidato;

o-novies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in

quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile al copia del bilancio consolidato;

o-decies) la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato.

L'OIC 17, al par. 130, prevede che la società indichi nella nota integrativa del bilancio consolidato per quali partecipazioni e per quali motivi è stata utilizzata la data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento per il calcolo della differenza di annullamento derivante dall'eliminazione della partecipazione contro il patrimonio netto delle controllate con riferimento alle partecipazioni incluse per la prima volta nell'area di consolidamento.

La nota integrativa deve inoltre contenere i seguenti elenchi:

a) l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento col metodo integrale, ai sensi dell'art. 26;

b) l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento col metodo proporzionale, ai sensi dell'art. 37;

c) l'elenco delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto, ai sensi del comma 1 dell'art. 36;

d) l'elenco delle altre partecipazioni in imprese controllate e collegate non consolidate né con il metodo del patrimonio netto a causa dell'irrilevanza o perché detenute esclusivamente per l'alienazione.

2) Gli elenchi delle imprese incluse nel bilancio consolidato e delle partecipazioni.

L'art. 39 del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 indica come debbono essere redatti i quattro elenchi delle imprese incluse nel bilancio consolidato e delle partecipazioni previsti dal secondo comma dell'art. 38, ossia gli elenchi delle partecipazioni in imprese consolidate integralmente (art. 26 del D.Lgs. 127/1991), delle partecipazioni in imprese consolidate con il metodo proporzionale (art. 37 del D.Lgs. 127/1991) delle partecipazioni in imprese valutate con il metodo del patrimonio netto (art. 36, comma 1, del D.Lgs. 127/1991) e delle altre partecipazioni in imprese controllate e collegate non consolidate né valutate con il metodo del patrimonio netto.

La norma dispone che gli indicati elenchi debbano indicare per ciascuna impresa:

a) la denominazione, la sede e il capitale;

b) le quote possedute, direttamente o per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, dalla controllante e da ciascuna delle controllate: l'indicata informazione consente quindi di ricostruire la « mappa » completa dei rapporti di partecipazione esistenti all'interno del gruppo;

c) se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria.

Qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione del complesso delle imprese incluse nel consolidamento, devono essere fornite le informazioni che rendano significativo il confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico dell'esercizio e quelli dell'esercizio precedente. Le suddette informazioni possono essere fornite anche mediante adattamento dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente.

È consentito omettere l'indicazione delle imprese la cui inclusione negli elenchi possa arrecare grave pregiudizio ad imprese incluse nel consolidamento o ad imprese da queste controllate o con queste collegate.

Quest'ultima disposizione si fa carico del grave problema del pregiudizio che ad una impresa del gruppo potrebbe derivare dall'inclusione in uno degli indicati elenchi: il caso tipico è quello dell'esistenza di legami di controllo con un'impresa operante in un Paese contro il quale altri Paesi esercitano forme di boicottaggio estese alle imprese madri o sorelle.

3) Le altre disposizioni sulla nota integrativa consolidata.

Le altre disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, che generano l'obbligo di inclusione di determinate informazioni nella nota integrativa sono le seguenti:

1) art. 29, comma 3: se le informazioni richieste da specifiche disposizioni del decreto non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, il bilancio consolidato deve fornire le informazioni supplementari necessarie allo scopo;

2) art. 29, comma 3-*bis*: la nota integrativa deve indicare i criteri con i quali le società hanno dato attuazione della norma in tema di irrilevanza. Nello specifico, l'art. sopra citato prevede che "*non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e consolidamento quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili*;

3) art. 29, comma 4: se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico;

4) art. 29, comma 5: le modalità di redazione dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati, la struttura ed il contenuto degli stessi, nonché i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro, se non in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga ed indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico consolidati;

5) art. 30, comma 2: la data di riferimento del bilancio consolidato può coincidere con la data di chiusura dell'esercizio della maggior parte delle imprese incluse nel consolidamento o delle più importanti di esse. L'uso di questa facoltà deve essere indicato e motivato nella nota integrativa;

6) art. 31, comma 3: possono non essere eliminati, indicandone il motivo nella nota integrativa, gli importi relativi agli utili e alle perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra tali imprese e relative a valori compresi nel patrimonio, diversi da lavori in corso su ordinazione di terzi. Tale facoltà è esercitabile a condizione che si tratti di importi relativi ad operazioni correnti dell'impresa, concluse a normali condizioni di mercato, se la loro eliminazione comporta costi sproporzionati.

7) art. 32, comma 1: la nota integrativa deve indicare la motivazione per cui, nel caso in cui i bilanci di esercizio inclusi nell'area di consolidamento siano soggetti a discipline diverse, si siano scelti per la redazione del consolidato la struttura e il contenuto ritenuti più idonei a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico del gruppo;

8) art. 33, comma 4: con riferimento alle voci « avviamento », « riserve di consolidamento », « fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri », la nota integrativa deve illustrare i criteri utilizzati per la loro determinazione e le variazioni significative rispetto al bilancio consolidato dell'esercizio precedente;

9) art. 35: i criteri di valutazione devono essere quelli utilizzati nel bilancio d'esercizio dell'impresa che redige il bilancio consolidato. Possono tuttavia essere utilizzati, dandone motivazione nella nota integrativa, altri criteri, purché ammessi dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile. Al riguardo, nel caso di consolidamento di una società in liquidazione, se rilevante, si devono fornire informazioni sullo stato di liquidazione, sui criteri di valutazione adottati e sull'influenza che essi hanno sulla situazione patrimoniale e finanziaria, nonché sul risultato economico consolidato.

3.7. Gli altri documenti obbligatori del bilancio consolidato.

Gli altri documenti che formano il fascicolo di bilancio consolidato, così come previsto dal D.Lgs. 127/1991 sono i seguenti:

a) relazione sulla gestione (art. 40 del D.Lgs. 127/1991);

b) relazione degli organi di controllo (art. 41 del D.Lgs. 127/1991).

Di seguito vengono brevemente illustrati.

3.7.1. La relazione sulla gestione: cenni.

L'art. 40 del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 stabilisce che il bilancio consolidato deve essere corredato da una relazione degli amministratori.

Obiettivi di tale relazione sono quelli di:

— fornire un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione complessiva delle imprese in esso incluse e sull'andamento della gestione nel suo insieme e nei vari settori, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi ed agli investimenti;

— descrivere i principali rischi e incertezze cui le imprese incluse nel bilancio consolidato sono esposte.

Al fine di fornire un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente del gruppo inteso come un unico soggetto economico, il comma 1-*bis* del medesimo articolo 40 del D.Lgs. 127/1991 prevede la presentazione di indicatori di risultato finanziari e, se del caso, di indicatori di risultato non finanziari pertinenti alle attività specifiche delle imprese, comprese le informazioni attinenti l'ambiente e il personale. Se ritenuto opportuno, l'analisi deve contenere anche i riferimenti agli importi riportati nel bilancio consolidato con i relativi chiarimenti aggiuntivi su di essi.

Così come previsto nel testo della norma, nel caso di gruppi operanti in diversi settori di attività, può essere opportuno fornire informazioni per ciascuno dei settori in cui il gruppo è impegnato.

Il secondo comma del citato art. 40 definisce il contenuto minimo della relazione sulla gestione del bilancio consolidato.

L'indicata norma, infatti, prevede che dalla relazione devono in ogni caso risultare:

a) le attività di ricerca e di sviluppo;

b) l'evoluzione prevedibile della gestione;

c) il numero ed il valore nominale delle azioni o quote dell'impresa controllante possedute da essa o da imprese controllate, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione della quota di capitale corrispondente;

d-bis) in relazione all'uso da parte delle imprese incluse nel bilancio consolidato di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio complessivi:

1) gli obiettivi e le politiche delle imprese in materia di gestione del rischio finanziario, comprese le loro politiche di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;

2) l'esposizione delle imprese al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.

Il compito di redigere questa relazione è affidato agli amministratori dell'impresa che redige il bilancio consolidato.

La norma di legge specifica infine che la relazione sulla gestione consolidata e la relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio dell'impresa controllante possono essere presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo, ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il complesso delle imprese incluse nel consolidamento.

3.7.2. La relazione degli organi di controllo.

Il controllo sul bilancio consolidato è demandato al soggetto a cui è attribuito per legge quello sul bilancio d'esercizio dell'impresa controllante (art. 41, comma 2, del D.Lgs. 127/1991).

Gli accertamenti fatti e l'esito degli stessi devono risultare da una relazione, da allegare al bilancio consolidato.

In proposito, al fine di individuare i soggetti preposti al controllo legale del bilancio consolidato, è necessario analizzare separatamente i casi in cui la società controllante ha natura di società per azioni dai casi in cui la società controllante ha natura di società a responsabilità limitata.

Per ciò che concerne le società per azioni, l'art. 2409-*bis* del Codice Civile prevede che il controllo non possa essere attribuito al collegio sindacale nel caso in cui la società abbia l'obbligo di redazione del bilancio consolidato.

Da ciò deriva che nel caso di società per azioni obbligata alla redazione del bilancio consolidato, il controllo legale del bilancio consolidato deve essere esercitato da uno dei seguiti soggetti (9):

— revisore unico;
— società di revisione.

---

(9) Nel caso in cui la Società fosse quotata in un mercato regolamentato l'organo di controllo deve essere obbligatoriamente una società di revisione.

Entrambi questi soggetti devono essere iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

Nel caso di società a responsabilità limitata, attualmente il comportamento è analogo alle Società per azioni anche se la normativa ha subito diverse modifiche nel corso del tempo.

La versione attuale dell'art. 2477 del Codice Civile così dispone:

"*L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.*

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

a) *è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;*

b) *controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;*

c) *per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435*-bis.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) *del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.*

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato".

Come si può osservare dal testo normativo, la revisione legale nelle società a responsabilità limitata può essere attribuita al collegio sindacale a condizione che:

— la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

— il collegio sindacale sia costituito interamente da revisori contabili;

— la possibilità di attribuire la revisione legale al collegio sindacale sia prevista dallo statuto (10).

Da ciò deriva che nel caso di obbligo di redazione del bilancio consolidato, la revisione legale del bilancio d'esercizio di una S.r.l e, conseguentemente, del bilancio consolidato possa essere affidata:

---

(10) La norma non è chiara, in quanto rinvia alla disciplina delle S.p.A., ma nelle S.p.A. non è prevista la possibilità di nomina dell'organo di controllo monocratico.

— ad un revisore unico;
— ad una società di revisione.

Al riguardo, il testo dell'art. 2477 c.c. così come sostituito dal D.Lgs. 39/2010 aveva dato luogo a problematiche interpretative con riferimento alla possibilità o meno di attribuire l'incarico della revisione legale al collegio sindacale in presenza di una controllante S.r.l. tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

L'interpretazione letterale del testo dell'art. 2477 c.c. consentiva infatti di ritenere che fosse possibile attribuire l'incarico della revisione legale al collegio sindacale.

In tal senso si era espresso il CNDCEC.

Il testo dell'art. 2477 c.c. (ora modificato) che aveva dato luogo ai problemi interpretativi era il seguente:

« *La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se la società:*

a) *è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;*

b) *controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;*

c) *per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435*-bis.

L'obbligo di nomina del collegio sindacale di cui alla lettera c) *del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.*

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale ».

La precisazione che, "*se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale*", consentiva di giungere a tali conclusioni.

Si trattava, in ogni modo, di una situazione "anomala" in quanto portava a ritenere che il bilancio consolidato potesse essere controllato o meno dal collegio sindacale in relazione alla differente natura giuridica (S.r.l. o S.p.A.) della controllante medesima.

L'attuale formulazione corregge tale anomalia rendendo chiaro che, in caso di nomina facoltativa del collegio sindacale (ora la nomina del collegio è sempre facoltativa se si opta per la nomina del revisore legale), sarà comunque necessario attribuire ad un revisore legale o ad una società di revisione l'incarico della revisione legale.

Nell'art. 2477 c.c. in vigore è stato infatti eliminato il seguente testo:

« *nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale* », e sostituito con il seguente:

« *Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni* ».

Come si può notare, la norma non specifica più che in presenza del collegio (o sindaco unico) la revisione è attribuita a tale soggetto, ma si limita a rinviare alla disciplina delle società per azioni, in cui si prevede l'obbligo di separare l'attività di vigilanza dalla revisione legale in presenza della redazione del bilancio consolidato.

Da ciò deriva che se una società a responsabilità limitata è obbligata alla redazione del bilancio consolidato, il controllo legale del bilancio consolidato può essere affidato, a scelta della società:

— revisore unico;

— società di revisione.

In nessun caso il controllo legale del bilancio consolidato può quindi essere affidato all'eventuale collegio sindacale della S.r.l. controllante (11).

3.8. I documenti raccomandati dal Principio contabile nazionale OIC 17.

Oltre ai documenti obbligatori previsti dal D.Lgs. 127/1991, il Principio contabile nazionale OIC 17 — Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto, suggerisce agli amministratori delle imprese controllanti ai quali è demandato il compito di redigere il bilancio consolidato di integrare i documenti obbligatori delineati nei paragrafi precedenti con ulteriori informazioni integrative.

Le indicate informazioni integrative sono le seguenti:

— prospetto di raccordo tra patrimonio netto e risultato d'esercizio della controllante e patrimonio netto e risultato netto consolidati;

— prospetto dei movimenti del patrimonio netto consolidato.

Di seguito vengono brevemente analizzate le differenti informazioni integrative.

---

(11) Per maggiori approfondimenti si veda: Bava F., *La revisione del bilancio: dalla pianificazione alla revisione delle voci del bilancio con gli ISA ITALIA*, Giuffrè, 2016.

3.8.1. Il prospetto di raccordo tra il bilancio della capogruppo ed il bilancio consolidato.

Il patrimonio netto e il risultato dell'esercizio risultanti dal bilancio consolidato normalmente differiscono dai rispettivi valori esposti nel bilancio d'esercizio della società capogruppo; per tale motivo il bilancio consolidato deve riportare in un apposito prospetto il raccordo tra tali bilanci, ossia descrivere la natura e l'ammontare delle differenze tra il risultato d'esercizio ed il patrimonio netto esposti nel bilancio d'esercizio della società capogruppo e il risultato d'esercizio ed il patrimonio netto esposti nel bilancio consolidato. Tale informazione, così come previsto dal par. 143 dell'OIC 17, viene riportata nella nota integrativa al bilancio consolidato. Non si esclude tuttavia la possibilità di allegatre alla medesima nota integrativa un prospetto separato nel caso in cui la complessità del raccordo lo renda opportuno.

Il par. 144 dell'OIC 17 indica esplicitamente in contenuto del prospetto di raccordo che deve essere il seguente:

— valore complessivo del patrimonio netto e del risultato dell'esercizio desunti dal bilancio consolidato e i rispettivi valori esposti dal bilancio d'esercizio della controllante;

— rettifiche operate distinguendo tra le rettifiche operate per l'eliminazione delle operazioni e dei saldi e le altre rettifiche di consolidamento;

— ammontare complessivo del patrimonio netto consolidato e del risultato consolidato dell'esercizio.

Un possibile schema di prospetto di raccordo è quello rappresentato nella Tavola 12.

TAVOLA 12

PROSPETTO DI RACCORDO TRA PATRIMONIO NETTO E RISULTATO D'ESERCIZIO DELLA CONTROLLANTE E PATRIMONIO NETTO E RISULTATO D'ESERCIZIO CONSOLIDATI.

	Esercizio		Esercizio precedente	
	Patrimonio netto	Risultato d'esercizio	Patrimonio netto	Risultato d'esercizio
Patrimonio netto e risultato d'esercizio come riportati nel bilancio d'esercizio della società controllante				

	Esercizio		Esercizio precedente	
	Patrimonio netto	Risultato d'esercizio	Patrimonio netto	Risultato d'esercizio
Eliminazione del valore di carico delle partecipazioni consolidate: — differenza tra valore di carico e valore pro-quota del patrimonio netto — risultati pro-quota conseguiti dalle partecipate — plusvalori attribuiti ai cespiti alla data di acquisizione delle partecipate — differenza di consolidamento — (altre partite)				
Eliminazione degli effetti di operazioni compiute tra società consolidate: — profitti infragruppo compresi nel valore delle rimanenze finali — utili su cessioni infragruppo di cespiti — (altre partite)				
Effetti fiscali relativi alle rettifiche di consolidamento				
Patrimonio netto e risultato d'esercizio di spettanza del gruppo				
Patrimonio netto e risultato d'esercizio di spettanza di terzi				
Patrimonio netto e risultato d'esercizio come riportati nel bilancio consolidato				

La costruzione del prospetto di raccordo è analizzata in maniera dettagliata al termine del capitolo 8 della prima parte del manuale.

3.8.2. Il prospetto dei movimenti nei conti di patrimonio netto consolidato.

Il Principio contabile nazionale OIC 17 prevede che la nota integrativa al bilancio consolidato contenga un apposito prospetto che illustri i movimenti intervenuti nell'esercizio nelle diverse voci che compongono il patrimonio netto consolidato.

Tale prospetto viene genericamente denominato prospetto dei movimenti di patrimonio netto ed è strumentale alla richiesta effettuata dal D.Lgs. 127/1991 di indicazione di tutte le variazioni intervenute nella consistenza dall'attivo e del passivo (art. 38 del D.Lgs. 127/1991).

Tali variazioni devono essere fornite per tutte le voci appartenenti alla voce "patrimonio netto" del bilancio consolidato e devono essere opportunamente suddivise in:

— incrementi;

— decrementi;

— riclassificazioni, ossia semplici trasferimenti tra i diversi conti di patrimonio netto.

L'indicazione di tali informazioni sotto forma di prospetto di nota integrativa facilita la lettura delle movimentazioni intervenute nelle voci di patrimonio netto consolidato e, indipendentemente dalla forma specifica con cui è redatto, deve evidenziare:

— i valori dei singoli conti di patrimonio netto consolidato all'inizio dell'esercizio;

— il dettaglio dei movimenti senza compensazioni tra variazioni di segno opposto relative a singole voci;

— i valori dei singoli conti alla fine dell'esercizio.

Anche tale prospetto può essere incluso nella nota integrativa o, alternativamente, in un prospetto ad essa allegato.

Il prospetto dei movimenti nelle voci di patrimonio netto consolidato potrebbe assumere la configurazione riportata nella Tavola 13.

TAVOLA 13

PROSPETTO DEI MOVIMENTI DI PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO

	Saldo 31/12/n –1	Giroconto risultato	Dividendi distribuiti	Differenze traduzione	Altri movimenti	Risultato d'esercizio	Saldo 31/12/n
Patrimonio netto							
Di spettanza del gruppo:							
Capitale	xxx				xxx		xxx
Riserva da sovrapprezzo delle azioni	xxx				xxx		xxx
Riserve di rivalutazione	xxx						xxx
Riserva legale	xxx	xxx					xxx
Riserva per azioni proprie in portafoglio	xxx				xxx		xxx
Riserve statutarie	xxx						xxx
Altre riserve:							
Riserva di consolidamento	xxx				xxx		xxx
Riserva da differenze di traduzione	xxx			xxx			xxx
Altre	xxx						xxx
Utili (perdite) portati a nuovo	xxx	xxx					xxx
Utile (perdita) dell'esercizio	xxx	(xxx)	(xxx)			xxx	xxx
Totale patrimonio netto del gruppo	xxx		(xxx)	xxx	xxx	xxx	xxx
Di spettanza di Terzi:							
Capitale e riserve di terzi	xxx	xxx	(xxx)	xxx	xxx		xxx
Utile (perdita) di terzi	xxx	(xxx)				xxx	xxx
Totale patrimonio netto di terzi	xxx		(xxx)	xxx	xxx	xxx	xxx
Totale	xxx		(xxx)	xxx	xxx	xxx	xxx

Esercitazione 3/I. - Obbligo o esonero di redazione del bilancio consolidato.

Caso A.

La L.S. S.p.A. è una società capogruppo che controlla direttamente ed indirettamente diverse società.

La L.S. S.p.A. è a sua volta controllata all'80% dalla AAA S.p.A., società quotata in Borsa.

La L.S. S.p.A. è obbligata oppure no a redigere il bilancio consolidato? E la AAA S.p.A.?

Caso B.

La X S.p.A., società quotata in Borsa, è la società capogruppo che controlla direttamente ed indirettamente diverse società.

La X S.p.A. è a sua volta controllata al 70% dalla H S.p.A., società quotata in Borsa.

La X S.p.A. è obbligata a redigere il bilancio consolidato? E la H S.p.A.?

Caso C.

La società Alfa S.p.A. detiene una partecipazione del 60% nella società Beta S.p.A. che a sua volta detiene una partecipazione del 95% nella società Gamma S.p.A. La Gamma possiede numerose partecipazioni in imprese controllate e collegate.

Quali delle società indicate (Alfa, Beta, Gamma) sono obbligate a redigere il bilancio consolidato? Perché?

Caso D.

La società B.Y S.n.C. controlla al 99% la società M.O. S.p.A. I soci della società B.Y. sono il sig. Rossi, il sig. Verdi e la Blu S.r.l.

La società B.Y. S.n.C. è obbligata a redigere il bilancio consolidato?

Caso E.

La società B S.a.s. controlla al 95% la società Y S.r.l. I soci della B S.a.s. sono la Rossi S.p.A. e la Verdi S.r.l.

La società B S.a.s. è obbligata a redigere il bilancio consolidato?

Caso F.

La società Alfa S.p.A. controlla all'80% la società Beta S.n.C.

La società Alfa S.p.A. è obbligata a redigere il bilancio consolidato?

Caso G.

La società Alfa S.p.A. possiede le seguenti partecipazioni:

— partecipazione del 3% nella Beta S.p.A., società quotata in Borsa;

— partecipazione del 20% nella Gamma S.p.A.;

— partecipazione del 49% nella Delta S.p.A. (il restante 51% è posseduto dalla Rossi S.p.A.).

La società Alfa S.p.A. è obbligata a redigere il bilancio consolidato?

Caso H.

La società Alfa S.p.A. possiede le seguenti partecipazioni:

— partecipazione del 12% nella Beta S.p.A., società quotata in Borsa;

— partecipazione del 49% nella Gamma S.p.A. (il restante 51% è posseduto da altri quattro soci).

La società Alfa S.p.A. è obbligata a redigere il bilancio consolidato?

Caso I.

La società Alfa S.p.A. possiede le seguenti partecipazioni:
— partecipazione del 51% nella Beta S.p.A.;
— partecipazione del 60% nella Gamma S.p.A.

I valori patrimoniali ed economici della società Beta e Gamma sono inferiori all'1% dei medesimi valori della società Alfa.

La società Alfa S.p.A. è obbligata a redigere il bilancio consolidato?

Caso L.

La società Alfa S.p.A. possiede le seguenti partecipazioni:
— partecipazione del 51% nella Beta S.p.A.;
— partecipazione del 60% nella Gamma S.p.A.

I valori patrimoniali ed economici della società Beta sono inferiori all'1% dei medesimi valori della società Alfa.

La società Alfa S.p.A. è obbligata a redigere il bilancio consolidato?

Caso M.

La società Alfa S.p.A. possiede direttamente ed indirettamente diverse partecipazioni. Il valore aggregato dei dati patrimoniali ed economici delle società del gruppo è il seguente (dati in milioni di euro):

	Anno 1	Anno 2
Totale attivo degli stati patrimoniali	18 mln euro	21 mln euro
Totale dei patrimoni netti degli stati patrimoniali	5 mln euro	5,5 mln euro
Totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi	35 mln euro	42 mln euro
Totale del valore della produzione	37 mln euro	43 mln euro
Totale dipendenti	260	280

La società Alfa S.p.A. è obbligata a redigere il bilancio consolidato per l'anno 2?

Caso N.

La società Alfa S.p.A. possiede direttamente ed indirettamente diverse partecipazioni. Il valore aggregato dei dati patrimoniali ed economici delle società del gruppo è il seguente (dati in milioni di euro):

	Anno 1	Anno 2
Totale attivo degli stati patrimoniali	21 mln euro	18 mln euro
Totale dei patrimoni netti degli stati patrimoniali	5 mln euro	5,5 mln euro
Totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi	34 mln euro	41 mln euro
Totale del valore della produzione	35 mln euro	42 mln euro
Totale dipendenti	260	280

La società Alfa S.p.A. è obbligata a redigere il bilancio consolidato per l'anno 2?

Caso O.

La società Alfa S.p.A. possiede direttamente ed indirettamente diverse partecipazioni. Il valore aggregato dei dati patrimoniali ed economici delle società del gruppo è il seguente (dati in milioni di euro):

	Anno 1	Anno 2
Totale attivo degli stati patrimoniali	25 mln euro	18 mln euro
Totale dei patrimoni netti degli stati patrimoniali	5 mln euro	5,5 mln euro
Totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi	34 mln euro	41 mln euro
Totale del valore della produzione	35 mln euro	42 mln euro
Totale dipendenti	260	240

La società Alfa S.p.A. è obbligata a redigere il bilancio consolidato per l'anno 2?

Esercitazione 3/II. - Obbligo o esonero di redazione del bilancio consolidato.

La struttura di un gruppo è quella riportata nel grafico:

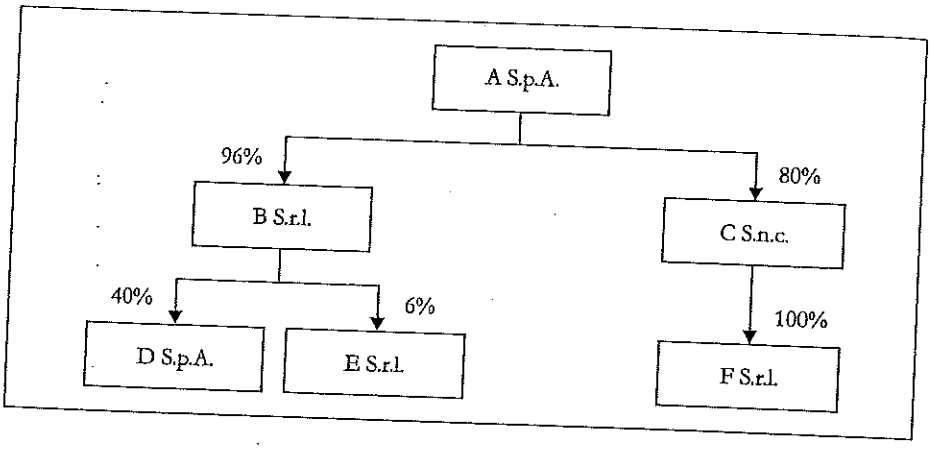

Quali società hanno l'obbligo di redazione del bilancio consolidato? (fornire le motivazioni).